

assolutamente nelle intenzioni degli autori la lesione o diffamazione della religione cattolica o della Chiesa: nello sketch “La solita predica” è stata creata una situazione paradossale e grottesca in cui un prete arrabbiato con i poveri offre lo spunto per creare una situazione di critica sociale a favore degli ultimi; in particolare si segnala che il prete non indossa abiti da messa, il libro che ha davanti non è il messale ma chiaramente l’elenco delle pagine gialle, e non appaiono oggetti sacri, e comunque si assume un impegno a evitare eventuali fraintendimenti;

UDITA in data 3 maggio 2007 la società concessionaria, che nel corso dell’audizione ha ribadito le eccezioni svolte nelle memorie difensive;

PRESA VISIONE della registrazione dello sketch andato in onda nel corso della trasmissione Zelig Circus del 7 aprile 2006, in cui sono omesse alcune battute riportate nella rappresentazione trasmessa dalla RAI in data 7 febbraio 2007, in particolare è rilevata la mancanza dell’espressione “...sa di tappo..” riferita al sacramento eucaristico;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- la disciplina dell’istituto dell’appalto di servizi, nel quale sicuramente si inquadra il rapporto contrattuale intercorrente tra la RAI, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e la società Alto Verbano, non solleva il soggetto appaltante da responsabilità per fatto dell’appaltatore, come asserito dalla giurisprudenza, laddove “*il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l’osservanza dell’obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi*” (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537);
- la circostanza che l’organizzazione del programma abbia preventivamente adottato ogni cautela per evitare situazioni che possono recare nocimento ai minori non esclude la responsabilità dell’emittente giacché grava sulla stessa l’obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;
- la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore ovvero il sentimento religioso), prescinde dall’intendimento degli autori del programma o dell’emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità;

RITENUTO, viceversa, di poter accogliere le dedotte eccezioni con riferimento alla contestazione di violazione dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, *sub specie* di ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità in quanto, ad un più approfondito esame della fattispecie, si può ritenere che il linguaggio utilizzato rientra nei comuni canoni di linguaggio a carattere burlesco e paradossale, nel

pieno rispetto del limite della continenza del linguaggio, non offensivo ma esclusivamente comico o satirico, in particolare in quanto espresso in dialetto lombardo, ossia in lingua volgare nel senso fatto palese dall'etimo "vulgus";

RITENUTO, inoltre, per quanto attiene le contestazioni relative alla asserita violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) *sub specie* di trasmissione che induce ad atteggiamenti di intolleranza basata su differenze di nazionalità, che il più approfondito esame della rappresentazione trasmessa, nella sua interezza, consente di valutare lo sketch come una rappresentazione volutamente paradossale, essendo contrapposti, per l'appunto, nei successivi passaggi descrittivi i figli degli extracomunitari ai figli degli impiegati e a quelli degli industriali, attraverso espressioni che non si riducono a semplicistiche aggressioni verbali e gratuite, o in un insulto fine a se stesso, bensì costituiscono l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, specificata nel diritto di satira, oltre che della libertà di espressione artistica, come radicate nella Costituzione;

RITENUTO, infine, per quanto attiene le contestazioni relative alla asserita violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) *sub specie* di offesa alla confessione cristiana cattolica e al relativo sentimento religioso, come prescritto dal paragrafo 2.5, lettera b) — trasmissioni di intrattenimento - nella fascia oraria 7-22.30 di televisione per tutti del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori, integrante la lesione dei diritti fondamentali della persona e nocimento allo sviluppo psichico e morale dei minori, che il contesto di riferimento e la figura del "prete arrabbiato con i poveri", che è protagonista dello sketch "La solita predica", possa corrispondere a una situazione paradossale e grottesca, eventualmente idonea a generare negli ascoltatori lo spunto per creare una situazione di critica sociale a favore degli ultimi, in particolare ipotizzando che il pubblico dei più giovani all'ascolto sia supportato dalla presenza di un adulto in grado di fornire loro spiegazioni; in particolare, la proposizione della scena della liturgia eucaristica nell'ambito di uno spettacolo rappresentato anche in teatri parrocchiali, come dichiarato, costituisce parametro di valutazione di tolleranza e comprensione della satira da parte di un pubblico presuntivamente più attento e sensibile a tali tematiche;

CONSIDERATO, pertanto, che la trasmissione oggetto del presente procedimento possa essere ricondotta alla fattispecie di cui agli articoli 21 e 33 della Costituzione nell'ambito del diritto di espressione artistica quale corollario della libertà manifestazione del pensiero per il carattere satirico dello sketch mandato in onda alle ore 21.56 circa del 7 aprile 2006 e la congruenza con tale scopo, in ragione delle modalità di presentazione dei temi trattati e del contesto rappresentato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Roma, 2 agosto 2007

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M.Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 172/07/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1556/FB NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' S.I.G.E. SOCIETA' INDUSTRIALE GRAFICA EDITORILE S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "ANTENNA SICILIA") PER PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 novembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 21 maggio 2007 CONT./64/07/DICAM/N°PROC.1556/FB, notificato in data 8 giugno 2007, con il quale veniva contestata alla società S.I.G.E. Società Industriale Grafica Editoriale S.p.A., con sede legale in Catania, via O. da Pordenone n. 50, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Antenna Sicilia", la violazione dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 21 agosto 2006 il film dal titolo "I ragazzi soprannaturali" privo di nulla osta alla proiezione in pubblico;

VISTE le memorie giustificative in data 23 giugno 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 41969 del 27 giugno 2007), con le quali la società in questione ha osservato che al film oggetto di contestazione non è mai stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico in quanto, come anche evidenziato nell'atto notificato, lo stesso non è mai stato presentato per essere sottoposto a revisione cinematografica;

UDITA la parte in audizione in data 12 luglio 2007, nel corso della quale il rappresentante della società S.I.G.E. S.p.A., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha osservato che l'acquisto dei diritti di sfruttamento del lungometraggio in questione è stato effettuato dalla S.I.G.E.

con riferimento alla sola diffusione televisiva in quanto la società non è operante in altri mercati della distribuzione e per tale ragione il film oggetto di contestazione non è soggetto all'obbligo di essere sottoposto a revisione cinematografica per il rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico da parte della competente Commissione, obbligo previsto unicamente per i film destinati alla distribuzione nell'ambito del circuito cinematografico;

VISTA la nota in data 19 ottobre 2007 (pervenuta all'Autorità il 22 ottobre 2007 prot. n. 62828) inviata dalla S.I.G.E. S.p.A. - a seguito della richiesta di chiarimenti e di documentazione effettuata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali con nota prot. n. 58968 del 4 ottobre 2007 - con la quale la citata società ha inviato copia del contratto di acquisizione dei diritti di sfruttamento televisivo del film oggetto di contestazione, nonché copia del bilancio della Società da cui si evince che i ricavi della S.I.G.E. provengono nella quasi totalità da proventi per attività radiotelevisiva e solo in minima parte dalla gestione di patrimonio immobiliare;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in merito alla destinazione del film *"I ragazzi soprannaturali"* alla diffusione televisiva ed alla conseguente sottrazione dello stesso all'obbligo preventivo di sottoposizione alla Commissione di revisione cinematografica per il rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico;

RITENUTO che la trasmissione da parte dell'emittente *"Antenna Sicilia"* del film *"I ragazzi soprannaturali"* non integra gli estremi della violazione dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti.

Napoli, 21 novembre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

f.f. IL PRESIDENTE
Giancarlo Innocenzi Botti
IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti